



# COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

## PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 7
in data: <b>10.02.2015</b>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PIACENZA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'.**

L'anno **duemilaquindici** addi **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	
1	GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente
2	FORNASIER ROSSANA	Presente
3	FERRARI MARIA LUISA	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale dott.ssa **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che :

- a norma dell'art. 54 del D.L. 28.08.2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

INTERPELLATA la Presidenza del Tribunale di Piacenza ed acquisito lo schema di convenzione che si compone di n. 8 articoli e che ritenuto meritevole di approvazione si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

STABILITO in numero di 2 (due) il numero massimo di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo sopra citato, da inserire contemporaneamente;

INDIVIDUATO nel Responsabile del Settore Tecnico - Arch. Emanuela Schiaffonati il soggetto coordinatore delle prestazioni lavorative rese dai condannati ;

ACQUISITO il parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 , come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 ;

All'unanimità di voti espressi a termini di legge

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di ZIANO PIACENTINO e il Ministero della Giustizia – Tribunale di Piacenza, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le strutture comunali, ai sensi degli artt. 54 D.Lgs. 28.08.2000 n. 274 e n. 2 del D.M. 26.03.2001;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del predetto documento

3. DI DARE ATTO che il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati viene individuato nel Responsabile del Settore Tecnico – Arch. Emanuela Schiaffonati;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tribunale di Piacenza.

D E L I B E R A inoltre

Con il voto unanime dei presenti, palesemente reso in separata votazione , l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
**Provincia di Piacenza**

Allegato alla delibera di G.C. N. 7 del 10/02/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PIACENZA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'.

**PARERI OBBLIGATORI**

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 10/02/2015

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
(Patrizia Gatti)

---

**Allegato deliberazione di G.C. n. 7 del 10/02/2015**

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL  
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**Premesso**

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, qualora ciò sia previsto dalla legge, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;

che allo stato le altre ipotesi - a titolo esemplificativo - in cui è prevista la sostituzione della sanzione criminale con il lavoro di pubblica utilità sono le seguenti:

- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n.

272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena  
detentiva e pecuniaria;

- gli artt.186 c.d.s., , 187 c.d.s., l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell'Ente **COMUNE DI ZIANO PIACENTINO** il quale rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dr.Italo M.Ghitti, Presidente del Tribunale di Piacenza**, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l'ente **COMUNE DI ZIANO PIACENTINO** C.F. 00216920330 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **SINDACO dott. MANUEL GHILARDELLI**, si conviene e si stipula quanto segue:

L'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO consente che n. **DUE** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. L'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
- prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di biblioteche o sale pubbliche dedicate a convegni, mostre e rassegne;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico;
- manutenzione delle sedi stradali, cura e manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri;

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:  
**Responsabile del Settore Tecnico – Arch. Emanuela Schiaffonati.**

L'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO. di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di TRE anni a decorrere **dalla data di sottoscrizione** e sarà rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.

Piacenza, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE COMUNE DI ZIANO PIACENTINO  
IL SINDACO

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
**F.to dott. Manuel Ghilardelli**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

- Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
- Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 13.02.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**

Copia conforme all'originale composta da n°                      fogli , in carta libera per uso amministrativo.  
Ziano Piacentino, lì

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**